



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

---

Odg. proposto ai lavori dell'Assemblea Generale U.P.I. in svolgimento a Torino il 13 - 14 - 15 ottobre 2008.

Spettabile Presidenza

Con il decreto legislativo n. 112 del 25 giugno scorso convertito con la legge n. 133 del 6 agosto 2008 la somma del due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione destinata al personale interno delle pubbliche amministrazioni è stata ridotta allo 0,5%.

La lettura del dettato legislativo non appare agevole.

I primi orientamenti interpretativi sono contrastanti. Il nodo interpretativo che preliminarmente si pone riguarda l'applicabilità o meno anche alle amministrazioni locali quali Comuni, Province e Regioni della previsione del comma 8 (riduzione dell'incentivo spettante ai dipendenti pubblici autori di progettazione interna dal 2% dell'importo dell'opera- previsto dall'art. 92, co. 5 Codice appalti - allo 0.5 % con la destinazione del restante 1.5% "ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato"). Dalla lettura coordinata delle disposizioni contenute al co. 8 con quelle del co. 17 dell'art. 61 della L. 133/08 si evincerebbe la **non** applicabilità del taglio degli incentivi agli enti territoriali.

Diversamente si pregiudicherebbe illegittimamente quell'autonomia finanziaria degli enti territoriali che costituisce una garanzia costituzionale.

L'operatività della norma, in ogni caso, dovrebbe intendersi solo a partire dal 1.01.2009 con riferimento, dunque, esclusivamente alle attività poste in essere dopo tale data e non anche a quelle già in corso, in virtù del generale principio della irretroattività della legge.

Secondo tale orientamento, infatti, il co. 17 va interpretato nel senso dell'esclusione per gli enti territoriali del versamento del restante 1.5% alle casse dello Stato disponendo, invece, che tale risparmio resti a disposizione dello stesso ente locale.

Il Sole 24 Ore, in un articolo del 22.09.2008, sostiene, al contrario, che la riduzione dell'incentivo si applichi anche agli enti locali. Nell'articolo, infatti, si confutano le interpretazioni normative estensive, con l'asserzione secondo cui l'art. 61, co. 8 L. 133/08 sarebbe norma di attuazione dell'art. 92, co. 5 del Codice degli appalti e, come tale, applicabile a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto riguarda, da ultimo, la questione dell'applicazione retroattiva della disposizione di cui trattasi il Sole 24 Ore sostiene che la riduzione dell'incentivo sarà operante dal 1.01.2009 e si dovrà applicare a tutti i compensi da erogare e non solo a quelli per i progetti avviati successivamente a tale data.

Data l'importanza della questione alcuni Ordini degli Architetti hanno già chiesto e ottenuto pareri contrastanti.

In essi si propende per l'impossibilità di una interpretazione univoca della norma di cui art. 61, co. 8 della L. 133/08 per carenza di chiarezza del dettato normativo.

Appare inutile sottolineare l'importanza della questione per quanto attiene i professionisti dipendenti degli enti locali che si vedrebbero ridurre drasticamente il compenso incentivante e alle possibili destinazioni del denaro così risparmiato sia se confluyente nelle casse dello Stato, sia se costituente un fondo in seno al bilancio dell'ente locale.

Evidenti sono le conseguenze indotte dalla disposizione: l'incentivo sottratto ai pubblici dipendenti porterà inevitabilmente gli enti locali a fare ricorso al libero mercato professionale con un aumento dei costi per le progettazioni, nonché ritardi nella programmazione e nella progettazione delle opere pubbliche con enorme aggravio dei costi di gran lunga superiori a quelli attualmente sostenuti.

L'unico dato certo è che, nell'ambito dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'art. 119 Cost per comuni, province, regioni, ove l'opera sia finanziata con fondi propri della stazione appaltante ed essa coincida con gli enti territoriali predetti, non sarebbe consentito allo Stato di intervenire "prelevandone" una quota. Cosicché, per queste ipotesi parrebbe da escludere che il co. 8 possa applicarsi.

La legge previgente rimetteva alla discrezionalità degli enti la fissazione della entità dell'incentivo; la percentuale residua poteva essere destinata al proprio bilancio.

